

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
 concernente la modificazione dell'art. 49  
 della legge sul lavoro (vacanze annuali)

(del 21 aprile 1961)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

L'8 giugno 1959 l'onorevole Visani presentava al Gran Consiglio la seguente

## MOZIONE

Oggetto : aumento della durata delle vacanze pagate,  
 modif. art. 49 legge sul lavoro.

Il sottoscritto deputato, per sè e per il gruppo socialista, vista la sentenza del Tribunale federale che considera socialmente equa la decisione del popolo ginevrino di portare la durata minima delle vacanze annuali pagate da 12 a 18 giorni,

visto pure che nella nuova convenzione nazionale nell'industria delle macchine e nella metallurgia è prevista la fissazione della durata minima delle vacanze annuali pagate in 12 giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 1960,

considerato che nel ramo impiegatizio privato vige già il sistema delle due settimane di vacanze pagate e che il Tribunale federale ha affermato il principio che quanto è equo per gli impiegati non può non esserlo anche per gli operai, presenta la seguente mozione :

Il Consiglio di Stato è invitato a presentare sollecitamente al Gran Consiglio in modo che possa entrare in vigore il 1° gennaio 1960 un progetto di modifica dell'articolo 49, cifra 1 e 2 della legge cantonale sulla lavoro dell'11 maggio 1953 nel senso di fissare come segue la durata delle vacanze annuali pagate :

1. *Ai giovani :*

- a) 18 giorni lavorativi fino a tutto il 19.mo anno di età,
- b) 15 giorni lavorativi negli anni 20 e 21.

2. *Agli operai dopo i 21 anni :*

- a) 12 giorni lavorativi nel I. e fino al V. anno di occupazione,
- b) 15 giorni lavorativi dal VI. e fino al X. anno di occupazione e dopo i 30 anni di età,
- c) 18 giorni lavorativi dall'XI. anno di occupazione in avanti e dopo il quarantesimo anno di età.

\* \* \*

La mozione non ha potuto avere subito il seguito desiderato, sia per i cambiamenti intervenuti nella direzione del Dipartimento, sia perchè si sapeva imminente la presentazione di un progetto di legge federale sul lavoro che prevede una regolamentazione sulle vacanze.

Una revisione delle attuali disposizioni sulla durata minima delle vacanze nel nostro Cantone è particolarmente sentita nelle categorie di lavoratori le cui condizioni di lavoro non sono regolate da contratti collettivi o normali di lavoro.

Citiamo in modo particolare gli operai comuni di fabbrica, i commessi, le commesse e il personale ausiliario (magazzinieri, garzoni, ecc.).

Anche da parte delle organizzazioni che si occupano dei giovani e degli apprendisti la questione è stata ripetutamente sollevata.

In base all'ultima pubblicazione apparsa sulla « Vie économique » (luglio 1959), 12 sono attualmente i Cantoni che hanno regolato cantonalmente il diritto alle vacanze. Di questi, due, e cioè Zurigo e Neuchâtel, stabiliscono un *minimo di 2 settimane*, Ginevra e Vaud ben *3 settimane*. Le legislazioni dei Cantoni di Svitto, Glarona, Zugo, Basilea Città e Basilea Campagna prevedono la concessione di 15 giorni o 3 settimane dopo un certo numero di anni di servizio.

Anche per quanto concerne i giovani, molti sono i Cantoni che prevedono già il diritto a 18 giorni *fino ai 18 anni* e oltre, come risulta dal seguente specchio :

<i>Cantoni</i>	<i>fino ai 18 anni</i>	<i>fino ai 19 anni</i>	<i>fino ai 20 anni</i>
Zurigo	18	18	12
Soletta	18	12	12
Basilea Città	18	—	—
Basilea Campagna	18	18	18
Vaud	18	12	12
Neuchâtel	18	18	12
Ginevra	18	18	18

Per gli apprendisti, infine, sono concessi 18 giorni fino alla fine del tirocinio nei Cantoni di Zurigo (19 anni), Berna (18 anni), Soletta (20 anni), Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Vaud, Neuchâtel (18 anni) e Ginevra.

Il progetto di legge federale del lavoro, attualmente sottoposto all'Assemblea federale, prevede il diritto a 2 settimane di vacanza per gli adulti e a 3 settimane per i giovani fino ai 18 anni.

Nel corso della discussione che ha avuto luogo in seno alla Commissione cantonale del lavoro è stata unanimemente ammessa l'opportunità di riconoscere il diritto a 18 giorni per i giovani fino ai 18 anni (finora 18 giorni fino a 16, 12 giorni nel 17.mo e nel 18.mo anno di età) e di estendere questo diritto a tutta la durata del tirocinio per gli apprendisti.

Per gli adulti, invece, i pareri sono stati discordi. Tutti i commissari erano favorevoli ad aumentare da 6 a 12 giorni (o meglio a 2 settimane come prevede il progetto di legge federale) il diritto minimo alle vacanze e di abbandonare il concetto dell'attività svolta nella medesima azienda.

La proposta di portare a 3 settimane il diritto alle vacanze dopo i 40 anni è stata combattuta in modo particolare da chi considera sconsigliabile andare oltre ciò che prevede il progetto di legge federale, in modo speciale per il fatto che, in base all'articolo 68 del disegno di legge, le prescrizioni cantonali concernenti la materia disciplinata dalla medesima e quelle concernenti le vacanze verrebbero abrogate.

È tuttavia, a nostro avviso, assai dubbio che questo principio possa essere mantenuto, specie per gli interventi e le pressioni dei Cantoni dove vigono disposizioni legali migliori di quelle previste dal progetto di legge federale. Occorre inoltre ricordare che numerosi contratti collettivi di lavoro prevedono già attualmente un periodo di vacanze superiore ai 12 giorni dopo un certo numero di anni di servizio.

Citiamo in modo particolare :

<i>Professione</i>	<i>Massimo di giorni di vacanza previsti</i>
giardinieri	18
segherie	15
cornici e liste dorate	15
tornitori in legno	15
spazzole e pennelli	18
carrozzerie	18
articoli da viaggio - cuoio	18
calzolai	18
cartonaggi	18
abbigliamento e confezioni	18
maglierie	18
sartorie su misura	18
metallurgia	18
elettricità	18
alberghi	18
orologeria	12
edilizia	5 % sul salario
trasporti	18
autorimesse	18
servizio di casa	18
commercio	24
personale tecnico e geometri	21
panettieri-pasticcieri	18
cioccolatai	18

Si giustifica quindi, a giudizio di questo Consiglio di Stato, che anche ai lavoratori ai quali non è stato possibile raggiungere contrattualmente conquiste analoghe possa essere assicurato il diritto a un adeguato numero di giorni di vacanze. Il più intenso ritmo di lavorazione imposto dalle esigenze del mercato richiede infatti al lavoratore una maggiore prestazione che comporta una maggiore stanchezza fisica e psichica.

Per questi motivi, col progetto di decreto che vi sottoponiamo, abbiamo previsto di :

- a) aumentare da 6 giorni a 2 settimane il diritto minimo alle vacanze per gli adulti (oltre i 18 anni) ;
- b) fissare a 3 settimane il diritto alle vacanze dopo i 40 anni di età ;
- c) estendere fino al 18.mo anno di età e a tutta la durata del tirocinio per gli apprendisti il diritto a 3 settimane di vacanza.

Il calcolo delle vacanze in settimane invece che in giorni è in relazione con la sempre più estesa introduzione della settimana di 5 giorni lavorativi. Trattasi del resto, come abbiamo già rilevato, del sistema previsto anche nel progetto di legge federale.

E' stato abbandonato anche il calcolo delle vacanze in base agli anni di servizio in quanto la durata delle vacanze graduata secondo l'età del lavoratore tiene maggiormente conto dei bisogni reali del lavoratore stesso. Lo stesso criterio è stato del resto adottato nel progetto di legge federale.

Concludiamo confermando che la modifica proposta risponde a una giustificata aspettativa dei numerosi salariati che non sono al beneficio di contratti collettivi di lavoro e non costituisce a nostro giudizio un onere eccessivo per le aziende interessate.

Vi invitiamo quindi a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di legge e vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Stefani*

Il Consigliere segretario di Stato :

*Zorzi*

Disegno di

**LEGGE SUL LAVORO**  
**(II. Modificazione art. 49)**

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 aprile 1961 n. 963 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — I capoversi 1 e 2 dell'articolo 49 della legge sul lavoro dell'11 maggio 1953 sono agrogati e sostituiti dai seguenti :

*Art. 49.* <sup>1</sup>L'imprenditore deve concedere almeno i seguenti periodi di vacanza annuali :

1. Ai giovani lavoratori :  
3 settimane fino a tutto il 18.mo anno di età ;
2. Agli apprendisti :  
3 settimane fino alla fine del tirocinio ;
3. Agli altri lavoratori :
  - a) 2 settimane fino al 40.mo anno di età,
  - b) 3 settimane a partire dal 41.mo anno di età.

<sup>2</sup>Per il computo del diritto alle vacanze fa stato l'anno civile in cui il lavoratore compie i 18, rispettivamente i 41 anni di età, o l'anno civile in cui ha termine il tirocinio.

*Art. 2.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa l'entrata in vigore.